Rep. 422/2024

Trattazione n°: 5

Comune di Verona

Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 422

Seduta del giorno 19 aprile 2024

TOMMASI DAMIANO	Presente
BISSOLI BARBARA	Presente
BENINI FEDERICO	Assente
BERTUCCO MICHELE	Assente
BUFFOLO JACOPO	Assente
CENI LUISA	Presente
FERRARI TOMMASO	Presente
LA PAGLIA ELISA	Presente
SANDRINI ITALO	Presente
UGOLINI MARTA	Presente
ZIVELONGHI STEFANIA	Presente

PRESIEDE
DAMIANO TOMMASI

RELAZIONA
CENI LUISA

ASSISTE
ANTONELLA CHERCHI

Oggetto: DIREZIONE TRIBUTI E RISCOSSIONI – IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA E APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE PER L'ANNO 2024 A PARTIRE DAL 1 LUGLIO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto Legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, con l'art. 4, ha dato facoltà ai comuni capoluogo di provincia, alle unioni di comuni nonché ai comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte d'istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e' destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- con deliberazione consiliare n. 61 del 12 luglio 2012 è stata istituita, con decorrenza dal 01 agosto 2012, l'imposta di soggiorno nel Comune di Verona e approvato il relativo regolamento comunale con successive modificazioni ed integrazioni;
- l'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96, ha disciplinato il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali telematici;
- il comma 5 ter del citato articolo 4 del Decreto Legge 50/2017 ha disposto che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo,ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Tale disposizione fa riferimento a tutte le fattispecie assoggettate all'imposta di soggiorno e si applica, indistintamente, a tutti i soggetti che incassano i canoni o corrispettivi, gestori di strutture o intermediari immobiliari o soggetti che gestiscono portali telematici, indipendentemente dalle diverse caratteristiche del rapporto con gli ospiti;
- il comma 5 bis del citato articolo 4 del Decreto Legge 50/2017 ha inoltre disposto che *"i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600"*. Pertanto la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- il regolamento dell'Imposta di Soggiorno, con gli art. 6 (*obblighi del gestore delle strutture ricettive, del locatore turistico e del soggetto che incassa il canone o corrispettivo nelle locazioni brevi*) comma 5, e art. 6 ter, ha disciplinato gli obblighi degli intermediari immobiliari, dei gestori dei portali telematici, nonché dei titolari delle strutture ricettive;
- con Legge Regionale 14 giugno 2013 n. 11 è stato approvato il nuovo quadro di riferimento delle denominazioni delle strutture ricettive suddivise in "*strutture ricettive alberghiere*", *strutture ricettive all'aperto*", "*strutture ricettive complementari* " e "*le locazioni turistiche*";
- la Giunta Comunale con Deliberazione n. 406 del 12 dicembre 2018 e deliberazione n. 389 del 02 dicembre 2019, unitamente alle altre tariffe dell'imposta di soggiorno,

ha approvato e successivamente confermato una tariffa in misura percentuale del 5% (sul costo della camera o appartamento comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo, previsto dalla legge, di 5 euro a persona per notte di soggiorno fino a un massimo di cinque pernottamenti a liquidazione del tributo riscosso dai soggetti che gestiscono attività di intermediazione immobiliare o gestori di portali telematici, rispettando il principio di gradualità in proporzione al prezzo previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, istitutivo dell'imposta di soggiorno;

-

Preso atto che:

- la città di Verona è da tempo entrata a far parte del circuito turistico nazionale e internazionale come mostrano i dati riguardanti le presenze negli ultimi anni sempre in aumento;
- fatta eccezione per il periodo pandemico di COVID, che ha impedito il movimento turistico a livello globale, nonché lo svolgimento delle attività culturali, gli eventi e le manifestazioni proposte (teatrali, musicali, fieristici, espositivi, di svago, ecc.), comportano che la città di Verona sia fra le più visitate a livello nazionale facendo registrare un costante incremento di presenze turistiche e del conseguente ruolo di prestigio della città a livello nazionale e internazionale;
- il costante sviluppo delle piattaforme web e dei portali internet per le prenotazioni telematiche dei soggiorni, ha incrementato l'offerta di unità abitative private a fini turistici nella modalità delle "locazioni turistiche", attirando un turismo anche giovanile per soggiorni di breve durata;
- da un confronto dei dati sul turismo pubblicati nel "Rapporto Statistico" del portale "Sistema Statistico Regionale", il movimento turistico per la città di Verona, fra anni pre-pandemici e il 2023 (periodo gennaio novembre), ha rilevato che le presenze turistiche hanno un trend positivo che si è avvicinato velocemente ai livelli pre-pandemia:
- anno 2018, si sono avute 1.302.456 presenze nel settore alberghiero e 1.193.487 presenze nel settore extralberghiero (per un totale di 2.495.943 presenze);
- anno 2019, si sono avute 1.296.696 presenze nel settore alberghiero e 1.447.247 presenze nel settore extralberghiero (per un totale di 2.743.943 presenze);
- anno 2020, si sono avute 342.812 presenze nel settore alberghiero e 522.406 presenze nel settore extralberghiero (per un totale di 865.218 presenze);
- anno 2021, si sono avute 632.521 presenze nel settore alberghiero e 792.159 presenze nel settore extralberghiero (per un totale di 1,424.680 presenze);
- anno 2022, si sono avute 1.164.090 presenze nel settore alberghiero e 1.255.197 presenze nel settore extralberghiero (per un totale di 2.419.287 presenze);
- anno 2023 (periodo gennaio novembre), si sono avute 1.173.041 presenze nel settore alberghiero e 1.457.678 presenze nel settore extralberghiero (per un totale di 2.631.319 presenze);
- il notevole afflusso di turisti e visitatori in città comporta un aumento dei costi per la copertura dei servizi pubblici erogati da parte del Comune al fine di mantenerne invariata la qualità e quantità. In particolare risulta in aumento la spesa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

Considerato:

- che l'incremento del gettito derivante dalle modifiche tariffarie approvate con il presente atto saranno destinate, conformemente al disposto normativo nazionale (D.Lgs. n. 23/2011), al finanziamento di interventi e servizi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché di ulteriori servizi locali necessari

e connessi all'accoglienza turistica, anche per ciò che concerne il trasporto pubblico locale e la verifica, da parte degli organi di controllo comunali, della regolarità amministrativa dei servizi offerti dai gestori;
- che la Legge di Bilancio 29.12.2023, n. 43, con l'art. 1 comma 493, prevede che tra le destinazioni del gettito dell'imposta di soggiorno rientri anche la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che in data 16 aprile 2024 sono state sentite ed informate le associazioni maggiormente rappresentative di categoria dei titolari delle strutture ricettive come previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23;

Ritenuto di destinare la somma di euro 1.000.000,00 derivante dall'aumento dell'imposta di soggiorno alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il comma 7 dell'art. 4 del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96 che ha disposto che a decorrere dall'anno 2017 gli enti hanno la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 e possono, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché in deroga all'art. 1 comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Considerato che l'Amministrazione intende premiare il turista che vuole pernottare per più giorni riducendo da cinque a quattro i pernottamenti soggetti a tassazione e quindi si procederà a modificare il comma 3 dell'art. 5 del regolamento dell'imposta di soggiorno;

Si ritiene di ridefinire la misura delle tariffe, tenendo conto del costo medio delle strutture ricettive, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo che:
- la tariffa delle strutture ricettive quali agricampeggi, agriturismi e camping o campeggi, in generale legati al mondo agricolo e alle attività all'aria aperta, aumenterà di euro 0,50 a pernottamento;
- la tariffa delle strutture ricettive, con classificazione di "2 leoni" o di "1 o 2 stelle", aumenterà di euro 0,50, a pernottamento;
- la tariffa delle strutture con classificazione di "3 o 4 leoni" o di "3 o 4 stelle", aumenterà di euro 1,00, a pernottamento tenendo conto del costo medio più elevato rispetto alle strutture indicate nei punti precedenti;
- la tariffa delle strutture ricettive classificate con "5 leoni" o "5 stelle", rimane invariata in quanto già determinata nella misura massima prevista di 5 euro a pernottamento;
- la tariffa per le locazioni turistiche, che si caratterizzano per una sostanziale equiparazione media per la qualità e il costo degli alloggi offerti al turista alle strutture ricettive alberghiere a 3 stelle, aumenterà di euro 1,00 a pernottamento;

La presente deliberazione, entro 30 giorni, sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, che dovrà procedere alla pubblicazione, sul sito internet www.finanze.gov.it, entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale. Le tariffe avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione dal parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell'art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che è necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per permettere l'entrata in vigore delle modifiche tariffarie a partire dal 1 luglio 2024;

Visto:
- l'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23/2011;
- il Regolamento dell'Imposta di Soggiorno;
- l'art. 42 comma 2 lett. f) del Decreto Legislativo 267/00;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge Regionale n. 11/2013;
- la Legge Regionale n. 28/2012 ;
- il Decreto Legge n. 50/2017 convertito in Legge 96/2017
- la deliberazione di Giunta n. 247 del 18/07/2012 ;
- la deliberazione di Giunta n. 368 del 25/11/2015.

Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 77 del 21 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024-2025-2026 del Comune di Verona e la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 9 gennaio 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2024-2026;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Su proposta dell'Assessora ai Tributi;

A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2) di approvare la tabella delle tariffe allegata al presente provvedimento (Allegato A) con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione dal parte del MEF, sul sito internet www.finanze.gov.it, come stabilito dal comma 15 quater dell'art. 13, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.L'entrata in vigore delle nuove tariffe avverrà a partire dal 1 luglio 2024;
3) di destinare una quota dell'aumento del gettito dell'imposta di soggiorno pari a 1.000.000,00 di euro al finanziamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno 2024 e successivi;
4) di predisporre la modifica del regolamento comunale dell'imposta di soggiorno da sottoporre all'approvazione da parte del consiglio comunale entro il 31 maggio 2024 prevedendo la riduzione da 5 a 4 dei pernotti soggetti a tassazione;
5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, che dovrà procedere alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, entro 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

6) di incaricare il Dirigente della Direzione Tributi e Riscossioni, di provvedere all'esecuzione del presente provvedimento;
7) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'articolo 134 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 al fine di applicare tempestivamente le nuove tariffe.

IL SINDACO	LA VICE SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente da:	Firmato digitalmente da:
DAMIANO TOMMASI	ANTONELLA CHERCHI

TRIBUTI E RISCOSSIONI

FIRMATARIO: ELIFANI ANDREA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GIUNTA COMUNALE N 611 del 17 aprile 2024

OGGETTO: *DIREZIONE TRIBUTI E RISCOSSIONI – IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA E APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE PER L'ANNO 2024 A PARTIRE DAL 1 LUGLIO.*

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime ***parere favorevole*** *di regolarità tecnica relativamente alla proposta in oggetto.*

Data 17/04/2024

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
ELIFANI ANDREA

Comune
di Verona

AREA BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

TIPO ATTO: Proposta di delibera per la Giunta Comunale N 611 del 17 aprile 2024

OGGETTO: DIREZIONE TRIBUTI E RISCOSSIONI – IMPOSTA DI SOGGIORNO - MODIFICA E APPROVAZIONE DELLE NUOVE TARIFFE PER L'ANNO 2024 A PARTIRE DAL 1 LUGLIO.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto

Data 17/04/2024

Firmato digitalmente da:
Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI VERONA - Imposta di soggiorno
TARIFFE dal 01/07/2024
(Deliberazione di Giunta n. 422 del 19/04/2024)

ALLEGATO A

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

TIPOLOGIA (Art. 24, 25 e 29 L. R. 11/2013)	CLASSIFICAZIONE	A persona/pernottamento, fino ad un massimo di 5 pernottamenti	
		TARIFFA 2024	TARIFFA 2024 RIDOTTA *
Alberghi – hotel Villaggi albergo Residenze turistico alberghiere Residenze d'epoca alberghiere Alberghi diffusi	1 stella	1,50 €	1,20 €
	2 stelle	2,00 €	1,60 €
	3 stelle e 3 stelle S	3,50 €	2,80 €
	4 stelle e 4 stelle S	4,50 €	3,60 €
	5 stelle e 5 stelle lusso	5,00 €	4,00 €

* (art. 4 bis Regolamento Comunale) Riduzione del 20% applicabile a: ospiti con età > 70 anni, giovani con età compresa tra 15 e 25 anni, componenti dei gruppi composti da > 25 persone.

STRUTTURE RICETTIVE ALL'APERTO

TIPOLOGIA (Art. 26 L. R. 11/2013)	CLASSIFICAZIONE	A persona/pernottamento, fino ad un massimo di 5 pernottamenti	
		TARIFFA 2024	TARIFFA 2024 RIDOTTA *
Campeggi o camping	1 stella	1,50 €	1,20 €
	2 stelle	2,00 €	1,60 €
	3 stelle	3,50 €	2,80 €
	4 stelle	4,50 €	3,60 €
	5 stelle	5,00 €	4,00 €
Villaggi Turistici	1 stella	1,50 €	1,20 €
	2 stelle	2,00 €	1,60 €
	3 stelle	3,50 €	2,80 €
	4 stelle	4,50 €	3,60 €
	5 stelle	5,00 €	4,00 €

* (art. 4 bis Regolamento Comunale) Riduzione del 20% applicabile a: ospiti con età > 70 anni, giovani con età compresa tra 15 e 25 anni, componenti dei gruppi composti da > 25 persone.

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI (Extra alberghiere, con servizi agli ospiti)

TIPOLOGIA (Art. 27 L. R. 11/2013)	CLASSIFICAZIONE	A persona/pernottamento, fino ad un massimo di 5 pernottamenti	
		TARIFFA 2024	TARIFFA 2024 RIDOTTA *
Alloggi turistici Camere, residenze rurali, country house **Bed & Breakfast** **Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (UAAT)** Residenze, appartamenti vacanze **Case vacanza** Case per ferie, ostello della gioventù, hostel, casa religiosa di ospitalità, centro soggiorni studi, casa per vacanza sociale, foresterie			
	2 leoni alati	2,00 €	1,60 €
	3 leoni alati	3,50 €	2,80 €
	4 leoni alati	4,50 €	3,60 €
	5 leoni alati	5,00 €	4,00 €

* (art. 4 bis Regolamento Comunale) Riduzione del 20% applicabile a: ospiti con età > 70 anni, giovani con età compresa tra 15 e 25 anni, componenti dei gruppi composti da > 25 persone.

AGRITURISMI E AGRICAMPEGGI

TIPOLOGIA (L. R. 28/2012)	CLASSIFICAZIONE	A persona/pernottamento, fino ad un massimo di 5 pernottamenti	
		TARIFFA 2024	TARIFFA 2024 RIDOTTA *
Agriturismi **Agricampeggi**	1 girasole	1,50 €	1,20 €
	2 girasoli	2,00 €	1,60 €
	3 girasoli	3,50 €	2,80 €
	4 girasoli	4,50 €	3,60 €
	5 girasoli	5,00 €	4,00 €

* (art. 4 bis Regolamento Comunale) Riduzione del 20% applicabile a: ospiti con età > 70 anni, giovani con età compresa tra 15 e 25 anni, componenti dei gruppi composti da > 25 persone.

STRUTTURE RICETTIVE SENZA SERVIZI AGLI OSPITI

TIPOLOGIA (Art. 27 bis L. R. 11/2013)	CLASSIFICAZIONE	A persona/pernottamento, fino ad un massimo di 5 pernottamenti	
		TARIFFA 2024	TARIFFA 2024 RIDOTTA *
Locazioni turistiche	Senza classificazione	3,50 €	2,80 €

* (art. 4 bis Regolamento Comunale) Riduzione del 20% applicabile a: ospiti con età > 70 anni, giovani con età compresa tra 15 e 25 anni, componenti dei gruppi composti da > 25 persone

	A persona/pernottamento, fino ad un massimo di di 5 pernottamenti e di 5 € a persona
TIPOLOGIA	**TARIFFA 2024**
Gestori di portali telematici e soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare **	7% sul costo della camera o dell'appartamento, comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi **

**** Si precisa che la presente tariffa è applicabile previa stipula di specifico accordo convenzionale con il Comune di Verona**